ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1675 - REGIONE MOLISE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO

Roma, 14 maggio 2020

Presidente della Regione Molise
Assessore Regionale Trasporti e Mobilità

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 29 aprile 2020, ha ritenuto di esprimere alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, con riguardo alla previsione di cui all'articolo 2 della Legge Regionale Molise n. 22/2019, che prevede l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano all'interno del territorio regionale in un unico lotto, ed ai relativi rilievi sollevati dal Direttore del Dipartimento Mobilità della Regione Molise.

In particolare, la citata norma dispone che: "*Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ha luogo mediante l'esperimento di una gara a procedura aperta e l'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* […]. *La rete regionale dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano è messa a gara in un lotto unico*".

Al riguardo, giova preliminarmente osservare che l'articolo 48, comma 4, del D.L. n. 50/2017, così come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, norma nazionale di riferimento in materia di modalità di affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (nel seguito, anche TPL), prevede che: "*Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità' e da altre ragioni di efficienza economica, nonché relative alla specificità territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni*".

In altre parole, la richiamata disposizione prevede espressamente l'individuazione di un numero di lotti superiore al bacino di programmazione, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento nonché di assicurare il corretto svolgimento del libero gioco della concorrenza tra gli operatori del mercato.

Le eccezioni a tale regola sono disciplinate con delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), "*ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo.* […]".

Sulla materia si è più volte espressa anche la Corte Costituzionale, da ultimo con sentenza n. 137 del 2018, affermando che la nozione di concorrenza, di cui all'articolo 117, comma 2, della Costituzione, non può non riflettere quella operante in ambito europeo, anche con riguardo alle misure legislative di promozione della concorrenza (oltre che a quelle di tutela in senso proprio), e sostenendo che la normativa nazionale in esame, di cui all'articolo 48, comma 4 del D.L. n. 50/2017, rientra a pieno nelle misure legislative volte a promuovere lo sviluppo di effetti concorrenziali di competenza esclusiva statale.

Nel caso di specie è inoltre emerso che, prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore della L.R. n. 22/2019, gli uffici tecnici del Dipartimento Mobilità della Regione Molise avevano individuato in due lotti la dimensione efficiente di gara, sulla base di una analisi tecnica della soglia oltre la quale le economie di scala di produzione del servizio di TPL iniziano a ridursi ed alla luce di un'analisi dei flussi di domanda e dell'offerta prevalenti sul territorio. La configurazione a due lotti determinava, inoltre, un costo di produzione del servizio di TPL extraurbano inferiore rispetto a una soluzione a lotto unico.

Tale configurazione della gara per il servizio di TPL extraurbano e le relative valutazioni espresse dagli Uffici della Regione Molise hanno formato oggetto di un parere reso dall'ART nel dicembre del 2019 alla Regione Molise, ai sensi della Misura 6, punto 2, della delibera ART n. 48 del 30 marzo 2017, nel quale il regolatore giudicava positivamente l'articolazione a due lotti, in quanto idonea a favorire la contendibilità della gara e a minimizzare i costi di fornitura del servizio.

Anche alla luce di quanto sopra richiamato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in linea con i precedenti interventi in materia[1], ritiene che sotto il profilo della concorrenza, anche dinamica e per il mercato, le modalità e i criteri per l'affidamento del TPL extraurbano e il disegno delle relative procedure di gara, ivi inclusa l'individuazione dei lotti su cui articolare la procedura, non possano essere fissati per legge – come nel caso di specie con l'individuazione di un lotto unico – ma debbano piuttosto essere basati sulle condizioni concrete di domanda e di offerta del servizio e della scala minima efficiente delle imprese, con l'obiettivo di condurre procedure di affidamento competitive e tali da minimizzare i costi del servizio pubblico.

In conclusione, quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale Molise n. 22 del dicembre 2019 in materia di lotto unico di gara appare in contrasto con i principi fondamentali e le disposizioni poste a tutela della concorrenza di cui agli articoli 49 e 56 del TFUE e agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione.

L'Autorità auspica, pertanto, che la Regione Molise modifichi la normativa regionale in esame, in modo tale da risolvere i profili di contrasto con la disciplina euro-unionale e nazionale in materia, nel rispetto dei principi fondamentali a tutela della concorrenza sopra richiamati.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni di riservatezza ostative alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE

[1] Cfr. in particolare, il caso AS1214 *Regione Liguria – avviso per l'individuazione degli operatori economici per il trasporto pubblico locale*, in Bollettino 36/2015.

Roberto Rustichelli